

LE DIMENSIONI DELLA SOSTENIBILITÀ*

Giovanni Sciancalepore**

SOMMARIO: 1. La natura complessa dello sviluppo sostenibile – 2. Ambiente e mercato: la necessità di scelte “green oriented” – 3. Marchi ed appalti ecologici – 4. Diritti sociali e crescita.

1. - La natura complessa dello sviluppo sostenibile

Sebbene il termine sostenibilità indichi un concetto che riecheggia in maniera pervasiva nei più disparati ambiti, manca, allo stato, una definizione soddisfacente capace di dare attuazione agli enunciati, anche normativi, che lo riportano¹.

Per comprenderne la portata, risulta utile richiamare l’etimologia stessa della parola, riconducibile al verbo *soutien*: sostenere o supportare; essa suggerisce, innanzitutto, la capacità di mantenimento dello *status quo* di un apparato, di un ordine, di un impianto, ad opera di alcuni soggetti.

Le sue origini sono rinvenibili, senza dubbio, nella materia ambientale, in cui si fa riferimento alla potenzialità di un certo ecosistema di permanere inalterato nel tempo; ma il tema della sostenibilità si ricollega anche ad altri settori quali quello economico, sociale e culturale².

Si tratta, quindi, di una modalità generale di comportamento, adattabile ai contesti e agli interessi via via emergenti³.

Se si considera l’ambiente la condizione primaria al soddisfacimento di ogni altro bisogno⁴, risulta indispensabile affiancargli almeno altre due dimensioni della sostenibilità: una sociale ed una economica⁵.

Ed infatti benché il “sistema umano”, inteso nel suo complesso, costituisca la principale causa degli squilibri ambientali esistenti, rappresenta contestualmente il campo di intervento attraverso cui è possibile garantire uno sviluppo sostenibile in tutti i suoi livelli.

Va poi osservato che l’economia non è un’entità astratta ed autoregolata, ma il frutto di un costruito sociale e, pertanto, il suo funzionamento è strettamente dipendente dalle regole e dalle direttive conferitegli.

* Relazione del 10 dicembre 2019, svolta in occasione del Convegno “Green economy e sostenibilità. Tra diritto e mercato”, presso l’aula “Nicola Cilento” dell’Università degli Studi di Salerno.

** Professore ordinario di Sistemi giuridici comparati presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno. Direttore del medesimo Dipartimento.

¹ L. Valera, *La sostenibilità: un concetto da chiarire*, in *Economia & Diritto agroalimentare*, 1, 2012, 41 ss.

² La definizione di “sviluppo sostenibile” proposta dalla Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo delinea un progetto orientato al «soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri».

³ Sul punto M. Striano, *Educare allo sviluppo sostenibile attraverso il pensiero di cura*, in *Culture della Sostenibilità*, 23, 2019, 46 ss.

⁴ Si allude alla teoria della “gerarchia dei bisogni” ad opera dello psicologo statunitense Robert Maslow.

⁵ Cfr. Y. Jabareen, *A New Conceptual Framework for Sustainable Development*, in *Environment Development and Sustainability*, 2008, 181 ss.

La validità dell'assunto appare maggiormente comprensibile se si riflette sul cambiamento del livello di attenzione delle istituzioni, delle imprese e della società civile riguardo ai problemi circostanti ed in particolare rispetto ai cambiamenti climatici.

A lungo, infatti, essi sono stati trascurati, nonostante l'esistenza di numerosi protocolli firmati a livello internazionale, a partire dal Protocollo di Kyoto⁶; successivamente una modificata sensibilità sociale, sostenuta anche dalle rappresentanze istituzionali, gli ha accordato la giusta visibilità, conferendo al tema della sostenibilità una posizione di indispensabile centralità.

In tale ottica, ben si comprende come il concetto di sviluppo sostenibile non possa essere risolto nella mera retorica del divieto del consumo smodato delle risorse naturali, come è accaduto per anni.

Si traduce, *a contrariis*, in una nozione 'composita' che esprime la necessità di guardare al progresso come soddisfacimento dei bisogni essenziali in contrasto agli squilibri sociali, nel rispetto di precisi limiti ambientali, ovvero della maggiore considerazione delle risorse non rinnovabili⁷.

Una nozione, quindi, volta all'indispensabile e continua conciliazione delle tre diverse dimensioni.

Già il termine 'sviluppo', rimanda, infatti, ad una nozione 'in divenire': un insieme di obiettivi, auspicabili per una società, il raggiungimento dei quali determini un miglioramento, un'evoluzione progressiva.

La particolare attenzione al tema è dovuta alla consapevolezza che il benessere economico vada coniugato anche all'aumento della qualità della vita e ad una distribuzione equa della ricchezza.

Solo l'intervento sulle diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile può contribuire a tracciare un nuovo esempio di crescita, che indirizzi istituzioni e imprese a rendere prioritario l'interesse nei confronti delle istanze ambientali e sociali, in quanto esse stesse incidenti sulla prosperità economica.

2. - Ambiente e mercato: la necessità di scelte "green oriented"

È evidente allora che il modello economico di riferimento non può che consistere in un esempio che favorisca il supporto della vita ecologica.

Anzi, si assiste ad un mutamento della logica di mercato non più tesa alla massimizzazione delle risorse ambientali, destinata al loro esaurimento, ma a considerare l'ambiente come protagonista delle scelte produttive.

La relazione tra mercato e ambiente è, ormai, un dato acquisito: il primo rappresenta, infatti, la dimensione nella quale vengono compiute le scelte e assunte le decisioni

⁶ Il concetto di sviluppo sostenibile si delinea a partire dai primi anni Settanta e in particolare nel 1972 con la Conferenza di Stoccolma, dove si individua e formalizza la responsabilità della società per la protezione e il miglioramento dell'ambiente per le generazioni presenti e future. È, poi, grazie al lavoro della Commissione Brundtland, istituita dalle Nazioni Unite nel 1983 (Wced – World committee for environment and development) e conclusasi con la scrittura del celebre rapporto *Our common future*, presentato alla Conferenza per l'ambiente e lo sviluppo organizzata dall'Onu a Tokyo nel 1987, che le idee di Stoccolma trovano una dimensione più organica.

⁷ In riferimento ai diversi livelli di applicazione del principio dello sviluppo sostenibile, ed alle possibili interazioni tra ordinamenti, si veda I. Alogna, *The circulation of the Model of Sustainable Development: Tracing the Path in a Comparative Law Perspective*, in V. Mauerhofer (a cura di), *Legal Aspects of Sustainable Development: Horizontal and Sectorial Policy Issues*, Berlin, 2016, *passim*.

idonee a condizionare in maniera decisiva il secondo. Ne consegue che la tutela dell'ambiente circostante è inevitabilmente dipendente dai modelli di produzione e consumo che si stabilisce di adottare⁸.

Sul tema, la scienza giuridica è stata anticipata dalle scienze ambientali, che, per prime, hanno indagato il problematico rapporto tra le attività produttive e l'ecosistema, cominciando a diffondere concetti quali 'risorse rinnovabili', 'fonti alternative', 'recycling activities', 'eco – compatibilità'.

La parola d'ordine è 'ecologia di mercato', ovvero un cambiamento delle politiche pubbliche in direzione di un 'approccio Keynesiano'⁹, che crede nello stimolo della domanda di mercato attraverso interventi pubblici capaci di coniugarsi con il bene ambiente¹⁰.

Il punto merita un chiarimento. Sebbene l'espressione "ecologia di mercato" appaia contraddittoria, laddove si rifletta sul rapporto di proporzionalità diretta tra crescita economica e depauperamento delle risorse, che le massimizza fino all'esaurimento, le esternalità negative derivanti da una produzione "no green oriented" (si allude ai costi sociali, quali la crescita della povertà, l'inquinamento, il peggioramento della qualità della vita, la non salubrità dell'ambiente), sono tali e tante da poter rappresentare il fallimento del mercato stesso¹¹.

Ma vi è di più: l'emergenza climatica ed ambientale ed il suo preoccupante impatto sull'intero ecosistema impone di ripensare il rapporto tra capitalismo ed ambiente attraverso una necessaria e rapida riconversione ecologica dell'economia tutta.

Le prime politiche di sviluppo sostenibile, avviate dai singoli Stati e basate prevalentemente su una logica di "command and control", ispirata cioè a rigidi meccanismi di ordine e di accertamento e caratterizzate da una forte concentrazione del potere decisionale in capo agli apparati pubblici, che lo esercitano attraverso strumenti autoritativi (quali gli atti di pianificazione, le norme tecniche, i limiti alle immissioni in atmosfera, le sanzioni amministrative) e strumenti economici puri (le ecotasse e sussidi per la riduzione delle emissioni) hanno rivelato, nel lungo termine, la loro fallibilità, lasciando poco spazio a stime di convenienza individuali e decentrate, scoraggiando altresì l'introduzione nel mercato di nuovi prodotti e tecnologie.

Anche la sola applicazione del principio comunitario 'chi inquina paga', dalla natura eminentemente risarcitoria, non è riuscita nel tempo a garantire adeguati standard di protezione e rilevanti risultati in termini di deterrenza¹².

⁸ Sul tema, *ex multis*, T.L. Anderson - R. Donald, *L'ecologia di mercato. Una via liberale alla tutela dell'ambiente*, Torino, 2001, *passim*.

⁹ John Maynard Keynes, uno dei più importanti economisti del ventesimo secolo.

¹⁰ In argomento si veda E. Cancila, *Crisi economica e politiche ambientali: è tempo di Green Deal?*, in *Ambiente e sviluppo*, 2009, 8, 723 ss.

¹¹ G. Bellomo, *Diritto, economia e ambiente: un connubio possibile?*, in M. de Filippis, L. Rota, *In Green we Trust. Il verde è denaro*, Trento, 2011, 11 ss.

¹² Ai sensi del principio in parola, i costi dei danni causati all'ambiente dovrebbero essere sostenuti da coloro che vengono individuati come responsabili allo scopo di sollevare la collettività dal farvi fronte con denaro pubblico. È quello che è stato stabilito nella Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, secondo la quale le autorità nazionali devono altresì adoperarsi a promuovere l'internazionalizzazione dei costi per la tutela dell'ambiente. La logica del principio risponde alla precisa finalità di disincentivare il potenziale inquinatore, evitando, *ab imis*, che il danno si verifichi. In realtà, con il passare del tempo, si è assistito ad una completa distorsione del significato dello stesso, fino quasi a sostenere che "chi paga può inquinare". Tra l'altro la frustrazione del principio deriva anche da una serie di criticità attuative: dalla scarsa chiarezza in relazione alla natura della norma (programmatica o precettiva?) alle obiettive difficoltà d'individuare il soggetto responsabile. Non vanno tralasciate poi le complessità della riduzione in

Sono state le istituzioni europee a riconoscere che i tentativi di raggiungere gli obiettivi di politica ambientale hanno maggiori *possibilità* di successo applicando alle questioni che si propongono di risolvere i meccanismi del mercato e cercando di finalizzarli allo scopo¹³.

Bisogna cioè ribaltare l'ottica prospettica: se la classica concezione dell'economia non riesce a proteggere il bene ambiente, sia pure orientata da politiche a ciò destinate, è l'ambiente, che da oggetto di tutela, deve diventare, contestualmente, protagonista delle scelte produttive; è l'ambiente che può e deve creare mercato.

Questa è la logica della c.d. "green economy", l'unica in grado di condurre a risultati effettivi ed aprire la via ad un reale sviluppo sostenibile.

Le istituzioni europee hanno, quindi, esortato gli Stati ad allontanarsi dagli usuali sistemi di comando e controllo, potenziando il ricorso a dispositivi economici maggiormente indirizzati alla salvaguardia ambientale, riconoscendo espressamente la necessità di favorire una crescita economica che sostenga il progresso sociale e allontani l'impatto e il degrado ambientale dalla stessa prodotti.

Tale processo può attuarsi attraverso un sistema rivolto alla più elevata qualità di prodotti con un minore consumo di risorse, mediante modelli di utilizzo maggiormente sostenibili.

Si registra, in generale, come risparmio energetico, mobilità, fonti alternative, recupero e riciclo siano alcuni dei principali ambiti rispetto ai quali il mercato svilupperà una domanda forte.

3. - Marchi ed appalti ecologici

Tra le misure che inducono il mercato a lavorare a beneficio dell'ambiente, spicca sicuramente l'adozione di marchi ecologici, che permettono di verificare le prestazioni ambientali dei prodotti proposti, anche attraverso l'uso delle ecotasse, dirette a indirizzare la domanda dei consumatori verso determinati beni e servizi.

Allo scopo, accanto all'EMAS¹⁴, un sistema di certificazione per le imprese che, si prestano ad una valutazione ciclica del proprio 'impianto di gestione ambientale', è stato istituito dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1980 del 17-7-2000, il marchio europeo di qualità ecologica, conosciuto anche come 'ecolabel', identificativo dei prodotti contrassegnati da un minore impatto ambientale.

Quest'ultimo (rivisto con Reg. CE n. 66/2010) costituisce, con tutta evidenza, una misura destinata all'impulso della creazione di prodotti eco-compatibili durante tutto il loro ciclo di vita: ai consumatori infatti vengono fornite informazioni rilevanti ai fini di un consumo consapevole e gli imprenditori si servono dello strumento del marketing attestante la qualità della propria produzione.

pristino, in quanto il risarcimento, laddove si riesca ad ottenere, non garantisce ex se un'adeguata tutela dell'ambiente.

¹³ Sull'evoluzione della politica ambientale comunitaria, si vedano, *ex multis*, M. Montini, *Unione europea e ambiente*, in S. Nespore - A. L. De Cesaris, *Codice dell'Ambiente*, 2003, 46 ss.; G. Rossi, *Diritto dell'Ambiente*, Torino, 2011, 35 ss. B. Caravita, L. Casseti, *Unione Europea e Ambiente*, in B. Caravita - L. Casseti - A. Morrone, *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2016, 88 ss.

¹⁴ Il sistema di certificazione EMAS è stato introdotto con reg. 1836/93/CEE, modificato nel 2009. Cfr. il reg. n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25-11-2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS).

In ogni caso, il sistema di certificazione ecolabel non impedisce agli Stati membri di adottare proprie e specifiche modalità nazionali di attestazione di eco- compatibilità, da coordinare con il primo.

In Italia, in particolare, con il Decreto n. 56/2018 ha preso il via la fase applicativa dello ‘Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti’ che mira a promuovere la competitività dell’impianto produttivo nostrano, nel contesto della crescente domanda di beni ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali¹⁵.

Si tratta di un innovativo marchio ambientale volontario, che prevede un logo, il ‘Made Green in Italy’, del quale potranno avvalersi quei prodotti italiani che risultino in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, come impronta ambientale, DIAP¹⁶, conformità normativa del prodotto e alla RCP di riferimento¹⁷.

Lo schema ‘Made Green in Italy’ è basato sul metodo PEF, di ‘Impronta Ambientale dei Prodotti’ (Product Environmental Footprint), definito dalla Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione europea del 9/4/ 2013.

La PEF è una misura che, in relazione a molteplici criteri, stabilisce le prestazioni ambientali di un prodotto o di un servizio nel corso del suo ciclo di vita.

Le informazioni relative alla PEF sono fornite con l’obiettivo principale di ridurre l’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi, tenendo conto delle attività della catena di approvvigionamento (dall’estrazione di materie prime, alla produzione, all’uso e alla gestione finale dei rifiuti).

Il progetto è frutto della volontà d’individuare una metodologia europea armonizzata per gli studi sull’impronta ambientale che includa una serie più ampia di criteri di prestazione ambientale.

Quest’ultimo prende in considerazione i vari flussi di risorse e gli interventi ambientali associati ad un prodotto dal punto di vista della catena di approvvigionamento, la quale include tutte le fasi che vanno dall’acquisizione delle materie prime alla trasformazione, alla distribuzione, all’utilizzo e ai processi di fine vita, nonché tutti gli impatti ambientali, gli effetti sulla salute, i rischi legati alle risorse e gli oneri per la società.

Tale approccio è essenziale per illustrare i possibili compromessi tra vari tipi di impatti ambientali legati a specifiche decisioni politiche e gestionali e contribuire ad evitare un trasferimento involontario degli oneri relativi.

Per quanto riguarda gli effetti pratici, il sistema di certificazione consente di conseguire un triplice vantaggio: in virtù dell’etichettatura le imprese ottengono un beneficio in termini ‘reputazionali’ e, presumibilmente, un maggior profitto; la collettività gode del minore impatto ambientale delle attività poste in essere; si riduce l’asimmetria informativa, in quanto i consumatori si giovano di informazioni non ingannevoli, scientificamente fondate sull’influenza ambientale dei prodotti ed accuratamente certificate.

Si inducono imprese e consumatori a prendere in considerazione i costi ed i benefici ambientali all’interno del mercato, attraverso l’assegnazione di un prezzo alle risorse

¹⁵ Cfr. P. Cinquina, *Made green in Italy: cos’è e come funziona la nuova certificazione*, in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 10, 658 ss.

¹⁶ Una dichiarazione ambientale che fornisce informazioni sia quantitative che qualitative sulle prestazioni ambientali del prodotto.

¹⁷ “Regole di categoria di prodotto”: trattasi di indicazioni metodologiche rilasciate dal gestore dello schema che definiscono regole e requisiti obbligatori e facoltativi necessari alla conduzione di studi relativi all’impronta ambientale per una specifica categoria di prodotto.

naturali, le quali altrimenti resterebbero liberamente accessibili e disponibili gratuitamente.

Si tratta di un chiaro esempio di tutela dell'ambiente 'attraverso il mercato', mediante la creazione di nuovi spazi, specificamente finalizzati allo scambio di beni e titoli rappresentativi di valori ambientali, prima inesistenti.

Tale ratio muove anche le scelte operate in materia di appalti pubblici.

In Italia, problemi di spesa pubblica, dovuti anche alla scarsità di risorse a disposizione, hanno spinto le amministrazioni a concentrarsi su scelte idonee a privilegiare la qualità. È la politica degli 'acquisti verdi della pubblica amministrazione' (il Green Public Procurement), ossia quel processo mediante il quale le pubbliche amministrazioni cercano di ottenere beni, servizi ed opere con un impatto ambientale ridotto.

In altri termini, l'espressione Green Public Procurement designa l'approccio in base al quale le amministrazioni pubbliche applicano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisizione delle prestazioni, incoraggiando la diffusione di tecnologie e di prodotti maggiormente rispettosi dell'ambiente¹⁸.

Questa metodologia qualifica specificatamente i cc.dd. 'appalti verdi' che, nell'ambito dell'attività amministrativa, assumono un ruolo fondamentale e per la dimensione economica che li caratterizza, e per l'interesse della collettività tutta a limitare l'impatto ambientale delle attività che dai medesimi derivano.

Certo, l'apertura alle 'variabili' verdi in tale contesto ha trovato e trova ancora resistenze, dovute specialmente alla difficoltà di abbandonare l'idea, da parte degli operatori economici, dell'esclusivo perseguimento del profitto nell'attività intrapresa.

La strada verso l'integrazione delle variabili verdi all'interno della disciplina sugli appalti è frutto, ancora una volta, di un input di livello europeo, traducendosi, dapprima, in una pluralità di interventi di carattere programmatico da parte della Commissione, e poi nelle Direttive in materia di appalti pubblici del 31-3-2004, n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE.

Ai fini della selezione del contraente, per la prima volta, la "dimensione ambientale" è stata inclusa espressamente fra le variabili di valutazione della migliore offerta, inserendosi, a pieno titolo, nel contesto della libera concorrenza. Le Direttive del 2004 sono state superate poi dall'entrata in vigore, il 18-4-2016, della Dir. n. 2014/23/UE in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, e dalla Dir. n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, che hanno introdotto importanti novità specialmente riguardo alla selezione del contraente e ai criteri di aggiudicazione nei diversi tipi di procedure.

Il perseguimento dell'obiettivo di promozione dell'innovazione nel rispetto dell'ambiente è affidato alle pubbliche amministrazioni che, grazie al ruolo strategico loro riconosciuto, si rivelano in grado di influenzare i nuovi assetti del mercato¹⁹.

Sul piano nazionale, il dettato delle Direttive è stato recepito dall'art. 2 del D.lg. n. 163/2006 (il Codice degli appalti), che relativizza il principio dell'economicità a beneficio della tutela ambientale, prevedendo che «il principio dell'economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti

¹⁸ Sul punto G. Bellomo, *Il Green Public Procurement nell'ordinamento multilivello dell'ambiente*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, Torino, 2008, 940 ss.

¹⁹ Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020 perché costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione dei suoi obiettivi. La strategia Europa 2020 è descritta dalla Commissione nella Comunicazione COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, "Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva". In dottrina, *ex multis*, F. Ferri, *Il diritto dell'Unione Europea post "Europa 2020": alterazioni nei rapporti giuridici tra ordinamenti e possibili effetti*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2018, 723 ss.

e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile».

Il D.lg. n. 163/2006 è stato poi rivisto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, (D.lg. 18-4-2016, n. 50), adottato per dare attuazione alle sopra richiamate Direttive del 2014 in materia di appalti pubblici, oggetto a sua volta, di alcuni correttivi, introdotti, rispettivamente, del D.lgs. 19/7/2017, n. 56 e dal D.lg. 18/7/ 2019, n. 32 (c.d. Sbloccacantieri).

La disciplina ivi recata intende semplificare e snellire la normativa vigente e il “fil rouge” che sembra percorrere tutta la materia è costituito dall’attenzione all’elemento della ‘qualità’.

Il nuovo Codice riconosce all’ambiente una centralità senza precedenti, rappresentando anche l’occasione per coordinare la normativa vigente.

Infatti, la materia degli appalti verdi è affiancata da disposizioni in tema di contrattualistica pubblica, nonché da norme preposte specificamente alla tutela ambientale quali l'efficienza energetica, le certificazioni di prodotto e di processo, l’eco design, l’impronta di carbonio e l’impatto ambientale del prodotto.

Si parla di rivoluzione verde, operata dal legislatore mediante disposizioni idonee a contribuire al perseguimento dello sviluppo sostenibile e dei principi della green economy, che comincia a diventare un punto di forza in diversi settori produttivi, attestando che le realtà che hanno puntato su innovazione, ricerca e qualità sono le più competitive sui mercati globali²⁰.

4.- Diritti sociali e crescita

Maggiormente problematica appare l’applicazione di un principio di sostenibilità nella dimensione sociale.

Un approccio giuridico al tema, che riconosce la natura poliedrica e sfaccettata della “persona”, non può condividere la considerazione dell’essere umano solo in termini di bisogni basilari: una scelta che, conduce, evidentemente, all’elaborazione di una visione piuttosto ‘scarna’ dell’individuo²¹. Di conseguenza, una definizione più consona di sostenibilità sociale comprende la soddisfazione di altre necessità sociali e culturali di più alto livello come istruzione, sicurezza, libertà, occupazione²².

Anche questo concetto, quindi, deve essere caratterizzato da un’equità inter-generazionale e intra-generazionale, che comprenda aspetti quali educazione, equità, occupazione, diritti umani, giustizia sociale, ma anche temi più attuali come i cambiamenti demografici (aumento dell’età media di vita, migrazioni internazionali), identità, cultura, salute, sicurezza, benessere, qualità della vita e coesione sociale.

²⁰ Di particolare interesse il tema delle cc.dd. *smart cities*, cioè dell’applicazione al tessuto urbano di servizi innovativi al fine di migliorare il livello del benessere sociale senza compromettere la qualità dell’ambiente ovvero diminuendo l’impatto delle altre attività sullo stesso. Si vedano, *ex multis*, E. Ferrero, “Le smart cities nell’ordinamento giuridico”, in *Foro amministrativo*, IV, 2015, 1267 ss.; R. Ferrara, “The Smart City and the Green Economy in Europe: a Critical Approach”, in *Energies*, 8, 2015, 4724 ss.; A. Castelli, “Smart Cities and Innovation partnership”, in *European Procurement & Public Private Partnership Law Review*, 2018, 3, 1 ss.

²¹ Cfr. S. Gambino, *Dai diritti naturali ai diritti sociali. Un approccio storico costituzionale nella prospettiva comparatistica*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2002, 128 ss.

²² Sul tema S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma - Bari, 2012, *passim*.

Tale dimensione non è così facilmente misurabile, in quanto i giudizi relativi ai vari fattori non possono che essere di natura prevalentemente soggettiva²³.

Un contributo che ha enfatizzato l'importanza della dimensione sociale dello sviluppo sostenibile è sicuramente la "Dichiarazione sul diritto allo sviluppo", adottata il 4 dicembre 1986 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella sua seduta plenaria²⁴.

La dichiarazione evidenzia che scopo dello sviluppo è quello di migliorare il benessere dell'insieme della popolazione e di tutti gli individui, sulla base della loro partecipazione attiva, libera e significativa allo sviluppo, all'equa compartecipazione e ai benefici che ne derivano.

Essa pone quindi al centro della crescita l'essere umano, con i suoi diritti universali e le sue libertà fondamentali (indivisibili e interdipendenti) che devono essere rispettate «senza distinzione alcuna», anche attraverso gli accordi, le convenzioni, le risoluzioni e tutti gli strumenti preposti da parte degli organi di governo.

Ne deriva che sono considerate di ostacolo le situazioni di negazione dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali: si auspica, pertanto, un intervento a livello internazionale e nazionale volto a rimediare a tali condizioni e ad «instaurare un nuovo ordine economico internazionale», «fondato sull'uguaglianza sovrana, l'interdipendenza, l'interesse comune e la cooperazione tra tutti gli Stati».

È necessaria una ridefinizione delle politiche economiche e sociali, tese a garantire, in particolare, un'occupazione sostenibile, per promuovere la quale occorrono seri interventi tesi alla lotta alla precarietà ed alla disoccupazione.

In tale processo, è auspicabile, accanto alla promozione di politiche pubbliche di vario livello, anche un coinvolgimento diretto delle imprese, mediante il riconoscimento di una specifica responsabilità sociale delle stesse.

Quindi, il concetto di occupazione sostenibile è intimamente connesso alla presenza di una rinnovata visione della società che esprima un'economia in maggior misura solidaristica, educata al rispetto dei diritti sociali fondamentali²⁵ e che rimetta l'individuo al centro del sistema.

²³ Cfr. F. Gabriele, *Diritti sociali, unità nazionali e risorse (in)disponibili: sulla permanente violazione-inattuazione della Parte prima (quella "intoccabile") della Costituzione*, in www.rivistaaic.it, n. 3/2013; C. Salazar, *Crisi economica e diritti fondamentali*, Relazione al XVIII Convegno dell'Associazione italiana dei costituzionalisti, *ibidem*.

²⁴ La risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/RES/41/128 del 04.12.1986 sostiene che: «Il diritto allo sviluppo è un diritto umano inalienabile in virtù del quale ogni persona umana e tutti i popoli sono legittimati a partecipare, a contribuire e a beneficiare dello sviluppo economico, sociale, culturale e politico, in cui tutti i diritti umani e tutte le libertà fondamentali possano essere pienamente realizzati. Il diritto umano allo sviluppo implica anche la piena realizzazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione che comprende, sulla base delle previsioni di ambedue i Patti internazionali sui diritti umani, l'esercizio del loro inalienabile diritto alla piena sovranità su tutte le loro ricchezze e risorse naturali».

²⁵ Si vedano, *ex multis*, S. Zullo, *La dimensione normativa dei diritti sociali: aspetti filosofico-giuridici*, Torino, 2013, *passim*; F. J. Ansuategui Roig, *Rivendicando i diritti sociali*, trad. it., Napoli, 2014, *passim*; P. Chiarella, *Solidarietà e diritti sociali. Aspetti di filosofia del diritto e prassi normative*, Milano, 2017, *passim*; A. Morelli, *Il ruolo dei diritti sociali nella democrazia contemporanea*, 2018, in www.forumcostituzionale.it.

